



COMUNE DI VILLAFALLETTO

(Provincia di Cuneo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 38

OGGETTO: Servizio di distribuzione del gas naturale nell'Ambito denominato ATEM Cuneo 1-Nord Ovest. Approvazione del Valore di Rimborso da riconoscere al gestore uscente ai sensi dell'art. 15, comma 5, del D.Lgs. 164/2000 e delle Linee Guida di cui al D.M. 22 maggio 2014 e relativa attestazione ai sensi dell'art. 17 della deliberazione ARERA n° 310/2014/R/Gas.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **25** del mese **MARZO** alle ore **13,00** nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

Risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	Presenti	Assenti
SARCINELLI Giuseppe	Sindaco	X	
SOLA Roberta	Assessore	X	
ROSSO Laura	Assessore		X
		2	1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale dott.ssa ZEROLI Sonia la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe Sindaco, in qualità di presidente, a seduta aperta, invita a trattare l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Servizio di distribuzione del gas naturale nell'Ambito denominato ATEM Cuneo 1-Nord Ovest. Approvazione del Valore di Rimborso da riconoscere al gestore uscente ai sensi dell'art. 15, comma 5, del D.Lgs. 164/2000 e delle Linee Guida di cui al D.M. 22 maggio 2014 e relativa attestazione ai sensi dell'art. 17 della deliberazione ARERA n° 310/2014/R/Gas.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con D.Lgs. 23 maggio 2000 n. 164, di attuazione della Direttiva 98/30/CE, il legislatore italiano ha avviato un processo di adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo del mercato interno nel settore del gas, conformandosi alle direttive comunitarie attuative dei principi di libertà di impresa e di apertura alla concorrenza;
- che l'art. 14 del citato decreto ha stabilito che l'attività di distribuzione del gas naturale, in quanto servizio pubblico, deve essere affidata esclusivamente mediante gara d'appalto, per una durata non superiore a 12 anni ed ha attribuito agli enti locali, titolari del servizio, i compiti di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo sulle attività di distribuzione;
- che, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D.Lgs. 93/2011, è stato vietato alle Amministrazioni comunali di bandire gare singole, dovendo attendere obbligatoriamente l'avvio delle gare per Ambiti Territoriali Minimi (ATEM);
- che, allo scopo di favorire l'esercizio in forma aggregata del servizio pubblico della distribuzione del gas naturale, l'art. 46 bis del D.L. 01 ottobre 2007, n. 159 ha poi delegato il Governo, e per esso il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Locali, ad emanare due distinti decreti, un primo finalizzato a stabilire *"i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas"*, ed un secondo destinato a determinare *"gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio"*, nonché *"misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione"*;
- che, in attuazione delle deleghe di cui sopra:
 - con D.M. 19 gennaio 2011, pubblicato sulla GURI del 31 marzo 2011, sono stati determinati gli ambiti territoriali minimi - ATEM - nel settore della distribuzione del gas naturale;
 - con D.M. 18 ottobre 2011, pubblicato sulla GURI del 28 ottobre 2011, sono stati individuati i Comuni appartenenti a ciascuno di detti ATEM;
 - con D.M. 12 novembre 2011, n° 226, pubblicato nella GURI del 27 gennaio 2012, sono stati definiti i criteri di gara e di valutazione dell'offerta e si è completato il quadro normativo delineato dall'art. 46 bis sopra citato;
- che la Società ITALGAS S.P.A. è l'attuale Concessionaria del pubblico servizio di distribuzione del gas nel Comune di Villafalletto in virtù dei seguenti atti:
 - Atto di concessione repertorio n. 430 in data 20 maggio 1986;
- che, nelle more dell'espletamento della gara per Ambiti Territoriali Minimi, il gestore uscente deve comunque garantire la continuità del pubblico servizio, secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 7, del D.Lgs. 164/2000, il quale prevede che *"il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento"*;

Rilevato:

- che, con delibera di Giunta Comunale n. 87 del 06 novembre 2013, il Comune di Villafalletto ha deliberato di prendere atto e riconoscere al Comune di Saluzzo, come individuato dal decreto del Presidente della Provincia di Cuneo, il ruolo ed il compito di Stazione Appaltante per la procedura di gara relativa all'ambito *"ATEM Cuneo 1-Nord Ovest"*, demandando al Comune di Saluzzo, nella sua qualità di capofila, le attività che spettano alla stazione appaltante, nonché tutti gli atti consequenziali derivanti da tale funzione, come previsti e disciplinati dalla normativa richiamata in premessa, nonché di avviare, nel rispetto della normativa vigente, il procedimento per la definizione del rapporto in essere con l'attuale Concessionario, ITALGAS S.p.A., con sede in Torino – Largo Regio Parco n. 9, e per l'avvio del nuovo affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale tramite gara d'ambito;
- che, con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 29 settembre 2014 avente ad oggetto: *"Servizio di distribuzione del gas metano. Approvazione convenzione tra i Comuni dell'Ambito ATEM Cuneo 1-Nord Ovest"*, è stata approvata la convenzione tra i Comuni appartenenti all'ambito *"Cuneo 1-Nord Ovest"*. In particolare, l'art. 2, comma 1, di detta

convenzione, delega formalmente il Comune di Saluzzo quale Stazione Appaltante dell'ATEM, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.M. 226/2011;

- che, come espressamente delegata ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D.M. 226/2011 e s.m.i., spetta al Comune di Saluzzo, in qualità di Stazione Appaltante:
 - 1) chiedere al gestore uscente la documentazione utile ai fini della pubblicazione del bando di gara, fra cui la definizione dello stato di consistenza della rete gas insistente sul territorio comunale, il quale riporta anche indicazioni relative alla proprietà dei singoli tratti di rete;
 - 2) definire il valore di rimborso da riconoscere al gestore uscente per i tratti di rete di proprietà, in contraddittorio con quest'ultimo;

A tal fine, il Comune di Villafalletto ha demandato allo stesso Comune di Saluzzo l'espletamento delle procedure accessorie, inclusa quella finalizzata all'individuazione di eventuali prestatori di servizi per il supporto tecnico e giuridico necessario, riconoscendo allo stesso Comune di Saluzzo quale Stazione Appaltante delegata la corrispondente quota di copertura dei costi delle funzioni locali attribuiti al Comune di Villafalletto dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas;

Preso atto che la conferenza dei sindaci in data 23.05.2018 ha approvato:

- la definizione del valore del rimborso ai gestori uscenti per gli impianti di loro proprietà, dando atto che, qualora gli atti di gara dovessero essere pubblicati dopo il 31/12/2018, gli stessi saranno aggiornati, senza necessità di ulteriore delibera dell'assemblea, utilizzando gli stessi criteri già descritti nel documento allegato alla delibera;
- le linee guida per l'estensione, la manutenzione, il potenziamento e l'efficientamento energetico dell'ambito;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 15, comma 5, del D.Lgs. 164/2000, come modificato dall'art. 1, comma 16, del D.L. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 9/2014 e dall'art. 31 del D.L. 91/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 116/2014, il valore di rimborso al gestore uscente deve essere *"calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti, purché stipulati prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui al D.M. 226/2011 e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida sui criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all'art. 4, comma 6, del D.L. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 98/2013"*;
- l'art. 15, comma 5, del D.Lgs. 164/2000 prevede, altresì che, nel caso in cui il valore di rimborso al gestore uscente risulti maggiore del 10% della RAB di località, *"l'Ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara"*;
- il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto in data 22 maggio 2014, ha approvato le *"Linee Guida sui criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale"*;
- dette Linee Guida, al capitolo 19, specificano le informazioni e i documenti che il gestore uscente è tenuto a condividere con l'Ente concedente;
- qualora il valore di rimborso spettante al gestore uscente risulti maggiore del 10% della RAB di località, ai sensi del citato capitolo 19 delle Linee Guida, dette informazioni e documenti devono essere trasmessi all'ARERA affinché la stessa provveda alle verifiche previste dall'art. 15, comma 5, del D.Lgs. 164/2000, verifiche da realizzare *"secondo le modalità individuate dall'Autorità con proprio provvedimento"*;
- l'ARERA ha definito dette modalità con deliberazione 310/2014/R/Gas la quale, tra le altre cose, all'art. 17 prevede espressamente che, laddove la Stazione Appaltante in caso di delega, nell'ambito della documentazione da inviarsi all'ARERA ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. c) della medesima deliberazione 310/2014/R/Gas, attesti che la determinazione del valore di rimborso spettante al gestore uscente è stata effettuata nel rispetto dei principi e dei criteri di cui alle Linee Guida, il valore di rimborso così definito viene ritenuto idoneo ai fini dei riconoscimenti tariffari senza necessità di ulteriori verifiche, anche ove il suddetto valore superi la RAB di oltre il 10%;

- al fine di procedere a tale determinazione l'Amministrazione comunale, coadiuvata e assistita dalla Stazione Appaltante e dal professionista incaricato del servizio di assistenza tecnica, (individuato con procedura ad evidenza pubblica) della stessa, Ing. Ferrofino, titolare della Società TF Energia S.a.s. di Gassino Torinese (TO) e la Società ITALGAS S.p.A. hanno condiviso la necessità di fare riferimento alle già menzionate Linee Guida ministeriali;
- la Società ITALGAS S.p.A. ha trasmesso all'Amministrazione comunale e alla Stazione Appaltante la documentazione necessaria alla determinazione del valore di rimborso da riconoscere al gestore uscente del pubblico servizio di distribuzione del gas aggiornato al 31/12/2017, ivi compresa la relativa valorizzazione che fa riferimento allo stato di consistenza dell'impianto, anch'esso aggiornato al 31/12/2017, nonché tutta la ulteriore documentazione prevista dal capitolo 19 delle Linee Guida ministeriali;

Preso atto che:

- è stato redatto lo stato di consistenza alla data del 31/12/2017 fornito dal gestore alla Stazione Appaltante;
- è stata effettuata la quantificazione del valore di rimborso da riconoscere al gestore uscente, dalla Stazione Appaltante delegata dal gestore stesso, unitamente a tutta la documentazione necessaria alla sua determinazione, nonché tutta la ulteriore documentazione prevista dal capitolo 19 delle Linee Guida ministeriali;
- è stata predisposta la relazione dal professionista incaricato dalla Stazione Appaltante, Ing. Ferrofino, redatta ai sensi dell'art. 9.1, lett. b) della delibera ARERA310/2014/R/Gas in merito all'attività di analisi e valutazione svolta dalla Stazione Appaltante;
- con la deliberazione dell'ARERA 571/2020/R/GAS del 22 dicembre 2020 ad oggetto: "OSSERVAZIONI RIGUARDANTI IL VALORE DI RIMBORSO DA RICONOSCERE AI TITOLARI DEGLI AFFIDAMENTI E DELLE CONCESSIONI PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE, PER I COMUNI DELL'ATEM CUNEO 1 - NORD -OVEST", **sono stati ritenuti idonei, ai fini dei riconoscimenti tariffari e in relazione alla documentazione trasmessa dalla stazione appaltante dell'Atem Cuneo 1 – Nord – Ovest, i valori di VIR** dei Comuni di Bene Vagienna, Brossasco, Busca, Cardè, Carrù, Castellar, Castelletto Stura, Cavallermaggiore, Centallo, Cervere, Clavesana, Envie, Farigliano, Fossano, Gambaasca, Genola, Lagnasco, Lequio Tanaro, Manta, Marene, Martiniana Po, Monasterolo di Savigliano, Montanera, Murello, Paesana, Pagno, Piasco, Piozzo, Revello, Rifreddo, Rossana, Ruffia, Saluzzo, Sanfront, Sant'Albano Stura, Savigliano, Scarnafigi, Tarantasca, Torre San Giorgio, Trinità, Venasca, Verzuolo, Villafalletto, Villanova Solaro e Vottignasco, trasmessi mediante piattaforma informatica VIR-RAB in data:
 - 29 agosto 2018 (Bene Vagienna, Brossasco, Busca, Cardè, Castellar, Castelletto Stura, Cavallermaggiore, Centallo, Cervere, Clavesana, Envie, Farigliano, Fossano, Gambaasca, Genola, Lagnasco, Lequio Tanaro, Manta, Marene, Martiniana Po, Monasterolo di Savigliano, Montanera, Murello, Paesana, Pagno, Piasco, Revello, Rifreddo, Rossana, Ruffia, Saluzzo, Sanfront, Sant'Albano Stura, Savigliano, Scarnafigi, Tarantasca, Torre San Giorgio, Trinità, Venasca, Verzuolo, Villafalletto, Villanova Solaro e Vottignasco);
 - 1° dicembre 2020 (Comuni di Carrù e Piozzo);
 essendo i suddetti valori di VIR determinati in accordo alle previsioni di cui all'articolo 28, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS;

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO della perizia di quantificazione del valore di rimborso da riconoscere al gestore uscente, dalla Stazione Appaltante delegata dal gestore stesso.

DI APPROVARE il valore di rimborso alla data del 31/12/2017 da riconoscere al gestore uscente come determinato a seguito di contraddittorio fra Stazione Appaltante, e gestore, che ammonta ad € 755.767,11 (diconsi euro settecentocinquantacinquemilasettecentosessantasette/undici).

DI PRENDERE ATTO che il valore sopra determinato sarà oggetto di aggiornamento al momento del trasferimento degli impianti al nuovo gestore individuato con gara d'ambito, per considerare investimenti, dismissioni, variazioni dei prezzi e del coefficiente di degrado dei cespiti, a partire dal 01/01/2017, nel rispetto di quanto espressamente indicato nelle Linee Guida 7 aprile 2014 e s.m.i. (art 5.2, comma 5).

DI TRASMETTERE al Comune di Saluzzo, in qualità di stazione appaltante del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ambito territoriale minimo "Cuneo 1-Nord Ovest" copia della presente deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to SARCINELLI Giuseppe

L'ASSESSORE
f.to SOLA Roberta

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZEROLI dott.ssa Sonia

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione :

- Viene affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 12.04.2021 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ;
- E' stata comunicata con lettera prot.2843 in data 12.04.2021 ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000 N.267.
- È stata trasmessa:

alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. _____ in data _____

alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera prot. _____ in data _____

al Difensore Civico con lettera prot. _____ in data _____

al Tribunale di _____ con lettera prot. _____
in data _____

_____ con lettera prot. _____
in data _____

lì 12.04.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZEROLI dott.ssa Sonia

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 23.04.2021

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)

X Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.)

lì 23.04.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZEROLI dott.ssa Sonia